

N. 60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600
1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608-C

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 30 giugno 1993 (v. stampato Senato n. 1349)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 luglio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI TASSI (60); OCCHETTO, D'ALEMA, VIOLANTE, PELLICANI, FINOCCHIARO FIDELBO, MARRI, RECCHIA, ALFONSINA RINALDI (102); MAMMI (104); FORLANI, GERARDO BIANCO, DE MITA; LEGA, MATTARELLA, GITTI, NENNA D'ANTONIO, AGRUSTI, AZZOLINI, CAFARELLI, CARELLI, FIORI, SODDU, ALFREDO VITO, FUMAGALLI CARULLI, PISICCHIO, ABBATE, ALIVERTI, ALTERIO, ANTOCI, ARMELLIN, BACCARINI, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BONSIGNORE, BORRA, BOTTA, BRUNI, CACCIA, CANCIAN, CARLI, CAROLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTELLOTTI, CIAFFI, CIMMINO, COLONI, CORSI, SILVIA COSTA, D'AIMMO, DAL CASTELLO, DI LAURA FRATTURA, FARACE, FRASSON, GELPI, GIOVANARDI, GUALCO, IANNUZZI, IODICE, LA PENNA, LIA, LOIERO, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MANFREDI, MAZZUCONI, MENSURATI, MELELEO, MENSORIO, MICHELINI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, POLIZIO, LUIGI RINALDI, ALBERTO ROSSI, IVO RUSSO, SANESE, SANTUZ, SANZA, SAVIO, SILVESTRI, TABACCI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI (535); ALTISSIMO, BATTISTUZZI, PATUELLI, BIONDI, RAFFAELE COSTA, MARCUCCI, SGARBI (868); ALTISSIMO, RAFFAELE COSTA, PATUELLI, BIONDI, SGARBI (869); D'INIZIATIVA POPOLARE (889); D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI POTI (960); TATARELLA (962); SAVINO (1600); D'INIZIATIVA POPOLARE (1957); D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZANONE (2052); MATTARELLA, BODRATO, D'ONOFRIO, BINETTI, FORLANI, CIRINO POMICINO, SODDU, GERARDO BIANCO, VISCARDI, FUMAGALLI CARULLI, NICOLOSI, NENNA D'ANTONIO, AGRUSTI, ABBATE, ASTORI, CARDINALE, SILVIA COSTA, CIMMINO, FRASSON, GARAVAGLIA, MELELEO, MORGANDO, PAGANO, PERANI, POLIZIO, SANESE, ZARRO, TASSONE (2331); BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, MARCO SARTORI, TERZI, VISENTIN (2397); SAVINO (2496); LANDI (2521); NANIA (2604); SAVINO (2606); SEGNI, ALOISE, ALTERIO, AYALA, ENZO BIANCO, BICOCCI, BORDON, BORRI, DEGENNARO, FORTUNATO, LATTERI, LAVAGGI, LIA, MARTUCCI, MASTRANZO, MAZZOLA, MENSURATI, MICHELINI, MOIOLI VIGANO, PACIULLO, PERRONE, POGGIOLINI, POLIDORO, PUJIA, RIVERA, ALBERTO ROSSI, SALERNO, SAPIENZA, SARTORIS, TARABINI, TORCHIO (2608)

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 luglio 1993*

(Relatore: **MATTARELLA**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 22 luglio 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra gruppi di candidati presentati in subcircoscrizioni uninominali di numero pari ai seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione medesima »;

b) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico »;

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. *Identico:*

a) *identico:*

« ART. 1. — 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. In ogni circoscrizione il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra le liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 »;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) all'articolo 3, le parole: « ai singoli Collegi » sono sostituite dalle seguenti: « alle singole circoscrizioni »;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1;

2) un voto per la scelta del gruppo di candidati ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno del gruppo, il cognome e il nome del candidato della subcircostrizione, nonché, con rilievo minore, i cognomi e i nomi degli altri candidati del gruppo, in ordine alfabetico. ».

d) *identica*;

e) *identico*:

« ART. 4. — 1. *Identico*.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1; **nel caso di più contrassegni il collegamento di cui all'articolo 18, comma 1, deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali maggioritari in cui è suddivisa la circoscrizione. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;**

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore alla metà dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato »;

f) i commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 75 sono soppressi;

g) l'articolo 115 è abrogato.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 9 della presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal presente articolo, va modificata la previsione di cui

ART. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al primo comma, dopo le parole: « che intendono presentare » sono inserite le seguenti: « candidature nei collegi uninominali o »;

2) al terzo comma, dopo le parole: « la presentazione di contrassegni » sono inserite le seguenti: « , sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a gruppi di candidati, »;

3) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

« Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso »;

b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: « con quello che abbiano presentato » sono soppresse;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali di cui

alla tabella A allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.

ART. 2.

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) al terzo comma, dopo le parole: « la presentazione di contrassegni » sono inserite le seguenti: « , sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste »;

3) *identico:*

« Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, **nonché le parole o le effigi** costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Identico »;

b) *identica;*c) *identico:*

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali di cui

all'articolo 1, comma 3, è fatta per singoli candidati i quali si collegano a uno o più gruppi di candidati di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, per il gruppo di candidati a cui il candidato si collega, attestante la conoscenza anche degli eventuali collegamenti con altri gruppi di candidati. Nell'ipotesi di collegamento con più gruppi di candidati, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché il gruppo o i gruppi di candidati al quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di un gruppo o di più gruppi di candidati presentati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti candidature di altri gruppi di candidati avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle predette candidature all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

all'articolo 1, comma 3, è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, per la lista a cui il candidato si collega, attestante la conoscenza anche degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi »;

d) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. 1. — La presentazione dei gruppi di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione per i gruppi di candidati può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi di cui all'articolo 1, comma 3, ricom-

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico »;*

d) *identico:*

« ART. 18-bis. 1. — La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione **delle liste** può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi di cui all'articolo 1, comma 3, ricompresi nella circo-

presi nella circoscrizione, collegate ai gruppi medesimi. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18 »;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in gruppi di candidati con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in gruppi di candidati con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, pena la nullità dell'elezione »;

f) all'articolo 20:

1) al primo comma, dopo le parole: « Le liste dei candidati » sono inserite le seguenti: « o le candidature nei collegi uninominali »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « Insieme con le liste dei candidati » sono inserite le seguenti: « o le candidature nei collegi uninominali »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « ; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 »;

3) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali »;

4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « né più di una candidatura di collegio uninominale »;

5) al settimo comma, dopo le parole: « della lista dei candidati » sono inserite le seguenti: « o della candidatura nei collegi uninominali »; la parola: « medesima » è sostituita dalle seguenti: « o la

scrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa »;

e) identico:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione »;

f) identico:

1) identico;

2) identico;

3) identico;

4) identico;

5) identico;

candidatura nei collegi uninominali »; e le parole da: « anche agli effetti » sino alla fine del comma sono soppresse;

6) all'ottavo comma, dopo le parole: « della lista dei candidati » sono inserite le seguenti: « o della candidatura nei collegi uninominali »;

g) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: « , siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; » sono sostituite dalle seguenti: « e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto; »;

h) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato della subcircostrizione, nonché, con rilievo minore, i cognomi e i nomi degli altri candidati del gruppo, in ordine alfabetico ».

2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

ART. 3.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

soppresso;

g) identica;

h) identico:

« Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. **Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi »;**

i) all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo: « Sono vietati altri segni o indicazioni ».

2. Identico.

ART. 3.

1. Identico:

n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda »;

b) all'articolo 45, ultimo comma, la parola: « sei » è sostituita dalle seguenti: « sei e trenta »;

c) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione »;

d) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — 1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto »;

e) l'articolo 65 è abrogato.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) all'articolo 25, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« I delegati di cui all'articolo 18, comma terzo, hanno diritto di designare, con le modalità e nei termini di cui al presente articolo, all'Ufficio centrale circoscrizionale ed all'Ufficio di ciascuna sezione, due rappresentanti di candidato: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del loro collegio che sappiano leggere e scrivere ».

ART. 4.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale di cui all'articolo 1, comma 3, e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome, il nome ed il **contrassegno** del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il **contrassegno** del gruppo di candidati a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun gruppo di candidati.

ART. 4.

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale di cui all'articolo 1, comma 3, e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome, il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. *Identico.*

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il **contrassegno della lista** a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti del gruppo di candidati. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

b) all'articolo 71, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 3, o per i singoli gruppi di candidati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti »;

c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale di cui all'articolo 1, comma 3, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dal gruppo stesso nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato al medesimo gruppo, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più gruppi di

3-bis. *Identico* »;

b) *identico*:

« I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 3, o **per le singole liste** per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti »;

c) *identico*:

« ART. 77. — 1. *Identico*:

1) *identico*;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni **lista**. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti **dalla lista stessa** nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato **alla medesima lista**, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più **liste** di candidati, la detra-

candidati, la detrazione avviene *pro quota* in proporzione alla somma dei voti ottenuti da ciascuno dei gruppi suddetti;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nella subcircostrizione uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

zione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio; a tale fine l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di collegio di ogni lista collegata al candidato, eletto ai sensi del n. 1), che sia collegato a più liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali del collegio in cui è stato eletto, ai sensi del n. 1), il candidato collegato a più liste. L'ufficio centrale circoscrizionale calcola quindi il quoziente di lista. Tale quoziente è determinato moltiplicando per cento la cifra elettorale di collegio e dividendo il prodotto per la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste collegate al candidato eletto ai sensi del n. 1). L'ufficio centrale circoscrizionale calcola quindi le cifre da detrarre, rispettivamente, dalle somme dei voti validi conseguiti dalle liste collegate al candidato eletto ai sensi del n. 1) nelle singole sezioni della circoscrizione. Tali cifre sono date dalla parte intera dei prodotti tra il quoziente di ogni lista collegata al candidato eletto ed il quoziente ottenuto dividendo per cento il numero dei voti conseguiti dal candidato immediatamente successivo per numero di voti nel collegio, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempre che tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del precedente numero 1). Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi del primo comma dell'articolo 18 alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispet-

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di candidati, nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun gruppo di candidati »;

d) gli articoli 78, 80 e 81, secondo comma, sono abrogati.

ART. 5.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi i gruppi di candidati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra i gruppi di candidati di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in

tive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale **di ciascuna lista** nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione **da ciascuna lista** »;

d) *identica*.

ART. 5.

1. *Identico*:

a) *identico*:

« ART. 83. — 1. *Identico*:

1) determina la cifra elettorale nazionale **di ciascuna lista**. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni **dalle liste** aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi **le liste** che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra **le liste** di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla

base alla cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali dei gruppi di candidati di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati ammesso al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di candidati che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati ai vari gruppi di candidati. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascun gruppo di candidati tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi esso abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dai gruppi di candidati ammessi al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti ai gruppi di candidati seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascun gruppo di candidati sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione i gruppi di candidati che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad essi spettanti in base ai calcoli di cui al

cifra elettorale nazionale **di ciascuna lista**. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali **delle liste** di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di **ciascuna lista ammessa** al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a **ciascuna lista**. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati **alle liste per le quali** queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, **a quelle liste** che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati **alle varie liste**. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a **ciascuna lista** tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione **dalle liste ammesse** al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti **alle liste** seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto **da ciascuna lista** sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione **le liste** che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad **esse** spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente riman-

numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad un gruppo di candidati sono attribuiti al gruppo stesso nelle circoscrizioni ove esso abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun gruppo di candidati ha diritto, i candidati compresi nel gruppo secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4). Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).

gano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. *Identico* »;

b) *identico*:

« ART. 84. — 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora a una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero di seggi spettanti alla lista e seguendo la graduatoria delle rispettive cifre individuali, i candidati presentatisi nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), e collegati alla lista ai sensi del primo comma dell'articolo 18. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del precedente periodo, ad una lista rimangano ancora da attribuire dei seggi,

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico »;

c) l'articolo 85 è abrogato.

ART. 6.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

2. *Identico* »;

c) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« ART 85. — 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio ».

ART. 6.

1. *Identico*:

« ART. 86. — 1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nello stesso gruppo di candidati segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine determinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).

5. Nel caso in cui un gruppo di cui al comma 4 abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo ».

ART. 7.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali **di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 3**, nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro in-

3. *Identico.*

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, primo comma, terzo e quarto periodo ».

ART. 7.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro in-

terno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nel presente articolo; a tal fine le predette minoranze devono essere incluse nel minor numero di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi principi e criteri direttivi di cui al comma 1, un decreto legislativo per la determinazione delle subcirco-scrizioni uninominali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 4. La popolazione di ciascuna subcirco-scrizione può peraltro scostarsi dalla media della popolazione delle subcirco-scrizioni della circoscrizione di non oltre il 20 per cento.

3. Il Governo predispone lo schema dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle indicazioni formulate, en-

terno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. **Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;**

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. **Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento in eccesso o in difetto.** Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

Soppresso.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due

tro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

4. Lo schema dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dai pareri di cui al comma 4 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

7. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi e delle **subcircoscrizioni** elettorali, composta a norma del comma 3. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi e delle **subcircoscri-**

mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del **decreto legislativo di cui al comma 1**, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente

zioni, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni, dei collegi e delle **subcircoscrizioni** elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza della nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

ART. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione ».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 15 del 1991 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi e **subcircoscrizioni** uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio o **subcircoscrizione**, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto ».

ART. 9.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni, dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza della nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

ART. 8.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« 2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto ».

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

TABELLA A
(articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONE	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2) Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3) Lombardia 1 (provincia di Milano)	Milano
4) Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6) Trentino-Alto Adige	Trento
7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia	Trieste

ART. 10.

1. Fino alla data di entrata in vigore **del decreto legislativo** di cui all'articolo 7, **comma 1**, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

TABELLA A
(articolo 1)

Identica.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CIRCOSCRIZIONE	Sede Ufficio centrale circostrizionale
10) Liguria	Genova
11) Emilia-Romagna	Bologna
12) Toscana	Firenze
13) Umbria	Perugia
14) Marche	Ancona
15) Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17) Abruzzi	L'Aquila
18) Molise	Campobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20) Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21) Puglia	Bari
22) Basilicata	Potenza
23) Calabria	Catanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agri- gento, Caltanissetta)	Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ra- gusa, Siracusa, Enna)	Catania
26) Sardegna	Cagliari.